



**Proposta di legge recante:**

“Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale)”

**Il Consigliere regionale**

**Antonello Talerico**

**(F.to)**

**Proposta di legge recante: “Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale)”**

**Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge è volta a chiarire la portata applicativa dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34, recante “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale”; la norma recita testualmente: “*Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l’efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, è prorogata di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza l’efficacia delle graduatorie approvate nell’anno 2022 all’esito delle procedure concorsuali di enti e aziende del servizio sanitario regionale.*”

L’espressione ivi utilizzata, relativa alla proroga dell’efficacia delle graduatorie approvate nell’anno 2022, non appare chiara, soprattutto se letta in combinato disposto con la relazione descrittiva, volta a illustrare la ratio legis della proposta di legge n. 323/XII, poi diventata legge regionale n. 34/2024, ove è riportata la volontà di “prorogare la validità delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale **in scadenza nel 2024**, al fine di superare la perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e assicurare la continuità delle relative prestazioni.”

La scelta dell’espressione generica riferita alla proroga delle “*graduatorie approvate nell’anno 2022*”, senza indicare una data specifica ma solo l’annualità 2022, nel ricomprendere la proroga di tutte le graduatorie aventi efficacia nell’arco del biennio 2022/2024, sembrerebbe lasciare fuori alcune tipologie di graduatorie che, sia pure vigenti, non oggetto di proroga e con scadenza prevista nel corso dell’anno 2024, non sono state approvate nell’anno 2022.

Naturalmente questa lettura della norma non appare in linea con la *ratio legis*, che è, invece, quella di preservare il capitale umano delle graduatorie “vigenti”, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, contenere la spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall’espletamento di una nuova procedura concorsuale. Ciò appare anche dal titolo della legge, recante “Disposizioni per la proroga di graduatorie **vigenti** dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale”, nonché dalla rubrica dell’articolo 1 che espressamente prevede “(Proroga graduatorie **vigenti**)”.

Il ricorso a graduatorie vigenti consente, infatti, di abbattere notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati.

Quanto alla scelta dell’intervento di interpretazione autentica, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di soffermarsi più volte sui presupposti che consentono al legislatore, statale o regionale, di farvi ricorso. Secondo la Consulta, affinché una norma di interpretazione autentica possa essere considerata legittima: a) deve esprimere un “significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge” (Corte cost.,

sentenza n. 133 del 2020); b) non deve quindi indicare un significato “estraneo alle variabili di senso riconducibili al testo” (Corte cost., sentenze nn. 70 del 2020, 108 del 2019 e 73 del 2017); c) l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta inoltre al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, poiché “l’ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che alterano rapporti pregressi (...) rende inutile e privo di effettività il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive” (Corte Cost. sent. n. 209 del 2010).

Nel caso di specie, pertanto, si vuole fornire un’interpretazione possibile del testo della legge, in linea con il canone di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione e con le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nello scrutinare, attraverso il sopra menzionato parametro costituzionale, la legittimità delle norme di interpretazione autentica. Infatti, l’espressione utilizzata “graduatorie approvate nell’anno 2022” potrebbe escludere dalla proroga quelle graduatorie, approvate magari alla fine dell’anno 2021, in quanto non rientranti tra quelle “approvate nell’anno 2022”, ma vigenti nel corso dell’anno 2024. Ciò non è in linea con la *ratio legis* regionale, con la conseguenza che il testo necessita di una interpretazione certa e in linea con la reale voluntas del legislatore di prorogare graduatorie vigenti e non ancora scadute nel corso dell’anno 2024. Ne deriva che un intervento autenticamente interpretativo appare necessario in quanto finalizzato a “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore” (ex multis, Corte cost., sentenze n. 162 e n. 74 del 2008, sent. 15/2012, e sentenze nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 311 e 24 del 2009, 162 e 74 del 2008).

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 prevede l’interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 34/2024, disponendo che al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale), l’espressione “graduatorie approvate nell’anno 2022” si interpreta nel senso che si riferisce a tutte le graduatorie vigenti con scadenza prevista nell’anno 2024;
- l’art. 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall’attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale;
- l’art. 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all’ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale, che occorre garantire la continuità assistenziale e amministrativa delle prestazioni sanitarie e che molte graduatorie di concorsi pubblici regionali già espletati sono prossime alla scadenza prevista dalla normativa di riferimento.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

**Titolo:** “Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale)”

**Tab. I - Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipologia<br>I o C | Carattere<br>Temporale A o P | Importo |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1        | Ha carattere ordinamentale. Prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della l.r. 34/2024, disponendo che al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale), l'espressione "graduatorie approvate nell'anno 2022" si interpreta nel senso che si riferisce a tutte le graduatorie vigenti con scadenza prevista nell'anno 2024. | //                 | //                           | //      |
| 2        | Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del servizio sanitario regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                     | //                 | //                           | //      |
| 3        | Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //                 | //                           | //      |

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

| Programma/<br>Capitolo | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| //                     | //        | //        | //        | //     |
| Totale                 | //        | //        | //        | //     |

**Proposta di legge recante: “Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale)”.**

Art. 1

(Interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 34/2024)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale), l’espressione “graduatorie approvate nell’anno 2022” si interpreta nel senso che si riferisce a tutte le graduatorie vigenti con scadenza prevista nell’anno 2024.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.